

ALLEGATO A): STATUTO SOCIALE
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NONSOLOPROFIT"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana (art.2 e art.18) ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita l'associazione di promozione sociale (ai sensi della L.383/2000 e L.R. 7/2006) che assume la denominazione "nonsoloprofit", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, acconfessionale senza discriminazioni razziali e sociali e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Ulteriori aspetti organizzativi dell'Associazione possono essere disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in via Casalis 41, 10138 Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, come di chiuderle qualora se ne ravvisi la necessità.

Articolo 3 - SCOPI E FINALITÀ'

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Lo scopo è la realizzazione di interventi integrati di sviluppo, di solidarietà sociale e di sostegno dell' economia civile, orientati alla valorizzazione delle persone, del territorio e delle sue risorse. L'Associazione opera per fini di impegno civile nello sviluppo territoriale attraverso azioni culturali, artistiche, ricreative, assistenziali, sportive, turistiche, educative, nonché di gestione di servizi e strutture pubbliche e private relative ai campi d'azione. I destinatari sono le persone di qualsiasi provenienza, età e condizione fisica e sociale, enti non commerciali, imprese, pubblica amministrazione, istituzioni in genere. L'associazione può operare su tutto il territorio locale, nazionale, sovranazionale.

Le attività sono volte ad approfondire le tematiche generali degli associati, organizzando e favorendo iniziative e risoluzioni comuni anche attraverso collaborazioni, gruppi di studio e approfondimento, scambio di buone prassi, dati, competenze, risorse ed esperienze. A tal fine l'associazione promuove e realizza collaborazioni tra enti non commerciali, aziende, pubblica amministrazione coinvolgendo tutti gli stakeholders per incrementare il benessere dei propri associati e della collettività in un ottica di sviluppo sostenibile e cooperazione. L'Associazione sensibilizza le aziende di qualsiasi forma e settore a una politica imprenditoriale orientata alla responsabilità sociale, stimolando la collaborazione e il sostegno di iniziative di solidarietà sociale. Supporta altri enti non commerciali ed enti commerciali, allo sviluppo solidale e sostenibile delle loro attività offrendo soluzioni in ambito gestionale, organizzativo e di fund raising.

Sostiene l'identità del territorio anche attraverso la promozione, valorizzazione e sviluppo di un sistema integrato che aggrega più soggetti minori. Lo scopo è coinvolgere il territorio nei suoi aspetti economici, sociali e culturali facendoli interagire e confluire verso il comune obiettivo di stimolare e sostenere i flussi turistici della zona.

In linea con i valori della sostenibilità l'Associazione può sviluppare sinergie con gli attori dediti all'artigianato e all'agricoltura al fine di valorizzare l'attività ed eventualmente supportarla diventando essa stessa produttrice e distributrice dei prodotti nel rispetto dei fini dell'Associazione.

In risposta ai bisogni sociali, l'organizzazione di momenti di animazione sociale e di svago rivolti alle persone anziane e/o e diversamente abili, ospitate o meno in strutture residenziali o analoghe (per tutto il giorno o parte di esso), nonché la gestione e strutturazione di servizi di assistenza domiciliare, la prestazione d'opera in tal senso e la gestione di residenze di natura socio assistenziale, rappresentano un possibile campo di intervento dell'Associazione.

Tutte le attività sono organizzate e gestite in autonomia e/o in collaborazione/convenzione con le Amministrazioni Comunali, le Circoscrizioni, le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti non commerciali e le imprese operanti nel territorio.

In proprio ed in collaborazione coi soggetti sopra menzionati è promossa una formazione permanente degli operatori/soci/terzi mediante l'organizzazione di appositi percorsi formativi aperti anche ai docenti delle scuole/università pubbliche e private.

Le esperienze di carattere culturale, aggregativo, ricreativo, formativo, di sviluppo umano e tutti i campi in cui si può dispiegare un impegno civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, di sfruttamento umano e territoriale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione per realizzare i suoi scopi statutari intende:

- 1) avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la vita e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il perseguimento degli scopi statutari;
- 3) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
- 4) incaricare associazioni, fondazioni, organizzazioni pubbliche e private inclusi soggetti individuali o gruppi privati o di volontariato per la realizzazione di progetti d'intervento di cui alle finalità sopraesposte, dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 5) somministrare (e all'occorrenza confezionare) ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti alimenti e bevande come momento di socialità e forma di autofinanziamento ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- 6) svolgere attività di fund raising per sé e per conto terzi con tutte le modalità possibili, incluse attività di merchandising, finalizzate al perseguimento delle finalità solidaristiche, nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- 7) costituire e sviluppare un network che include tutti i possibili stakeholder interessati a perseguire lo sviluppo sociale e sostenibile;
- 8) svolgere iniziative di promozione sociale, culturale, artistica, turistica, sportiva e ricreativa, promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, spettacoli, serate musicali, rassegne, convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
- 9) organizzare attività/servizi di animazione sociale, ludico, ricreativi, momenti di incontro, attività di socializzazione e aggregazione per la collettività;
- 10) organizzare occasioni di svago, gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- 11) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali e necessarie alla promozione e sostegno dell'Associazione.

L'associazione è un organismo di promozione sociale, di impegno civile e di cultura rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni di Promozione Sociale dalle normative di legge.

Infine l'Associazione, esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva, Organi del Coni, dalle Federazioni Sportive a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Articolo 4 - SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

FONDATAORI - Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

ORDINARI - Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

SOSTENITORI - Sono coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea.

ONORARI - Sono coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa. Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 - AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Articolo 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: a) presentare domanda alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte; b) accettare le norme del presente statuto; c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercitante la potestà parentale.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari nel caso dei soci sostenitori.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi nelle sedi deputate; a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al versamento nei termini della quota associativa che in ogni caso non potrà mai essere restituita; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e dei Soci; a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Articolo 8 - CAUSE DI CESSAZIONE

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si perde per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, recesso, a causa di morte e per radiazione.

Il socio può essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'esclusione diventa operativa decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento di espulsione con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probiviri entro 10 giorni. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso di morosità del pagamento, e devono essere motivate.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, di sottoscrizione e contributi degli associati, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività Statutarie, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa, beni mobili ed immobili. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita.

L'associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi degli associati; quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni; sovvenzioni, eredità, donazioni, legati e lasciti di terzi o associati; contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, di enti/imprese in genere; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate provenienti dalla gestione di servizi/attività in regime di convenzione, gare di appalto, bandi e qualsiasi tipo di affidamento da parte di enti pubblici/privati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 10 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviiati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 11 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario inizia lo 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione di attività devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale gli associati possono consultarlo e averne copia.

Articolo 12 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva e che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione e non ne hanno in corso.

Articolo 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
- e) il Collegio dei probiviri (qualora eletto)

a) L'Assemblea degli associati. Convocazione.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. E' presieduta dal presidente dell'associazione (o in caso di assenza dal vice-presidente) ed è convocata quando il consiglio lo ritenga opportuno o un quarto dei soci lo richieda. Hanno diritto di intervento tutti i regolari associati, essi possono farsi rappresentare da altri associati (una delega per socio) e non più del 10% per convocazione.

La convocazione delle Assemblee (Ordinarie e Straordinarie) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati. Le votazioni avvengono normalmente per voto palese, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea vengono registrate su appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

a.1) L'Assemblea degli associati. Diritto di voto.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.

b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative. Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto. Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto. Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

a.2) L'Assemblea degli associati. Svolgimento delle assemblee.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;

- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge ogni tre anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità indicate nello Statuto;
- delibera le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento.

a.3) L'Assemblea degli associati. Assemblea Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

b) Il Consiglio Direttivo (di seguito indicato C.D.).

Il C.D. è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. Il C.D. elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente. I componenti del C.D. restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il C.D. si riunisce almeno una volta l'anno in ordine al Bilancio, è convocato dal Presidente dell'associazione quando lo ritenga necessario o su domanda di almeno 2/3 dei membri. La convocazione va diramata per iscritto (anche posta elettronica/sms) con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del C.D. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a due riunioni consecutive decade. Non sono previste deleghe in seno al C.D. Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del presidente è decisivo. I verbali delle sedute del C.D. sono redatti a cura del segretario designato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Il C.D. provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari; redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività; delibera circa l'ammissione o l'esclusione dei soci; sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione di specifici programmi e progetti; affida, con delibera, deleghe speciali ai suoi membri; i Consiglieri non possono ricoprire analoghi incarichi in associazioni aventi finalità analoga pena la sospensione o radiazione. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai membri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Per le spese non preventivamente approvate dal C.D. rispondono personalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il C.D. decadano dall'incarico, il C.D. direttivo può provvedere alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione rimane in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Dove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

c) Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, la sua carica dura 3 anni e può essere rieletto. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea se ritenuto necessario, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

e) Il Collegio dei probiviri (qualora eletto).

Il Collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea se necessario e da quel momento resta in carica tre anni ed è formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Articolo 14 - SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006 e di diritto comune.